



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

SCHEMA di CONTRATTO

TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza

(“FSG”)

E

[●]

(L’“OPERATORE ECONOMICO”)



1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	5
2. DEFINIZIONI	5
3. OGGETTO	12
4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE	13
5. CORRISPETTIVO	14
OPZIONI:.....	15
6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.....	16
7. OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO.....	20
8. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.....	23
9. GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI	25
10.DURATA DEL CONTRATTO	26
11.PENALI	27
12.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	28
13.COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	33
14.RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DELL’OPERATORE ECONOMICO	33
15.MODIFICHE AL CONTRATTO.....	33
16.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	34
18.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	36
19.RECESSO	38
20.SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
21.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39
22.MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/02001 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.	41
23.INCOMPATIBILITÀ.....	41
24.PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA EX LEGGE 190/2012 E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA.....	42
25.SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	42



SCHEMA di CONTRATTO

Affidamento della progettazione esecutiva per l'Ampliamento e riqualificazione del pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza.

TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, con sede legale in Monza, Via Pergolesi 33, CF/P.IVA 12698710964, in persona del [•] e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, giusta delega del [•] della Società del [•] (delibera n. [•]) (di seguito "**FSG**");

E

[•], con sede legale in [•] (CF e P.I.) [•] capitale sociale [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], codice fiscale [•], partita IVA [•], in persona del [•], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [•] della predetta società, in virtù dei poteri derivatigli da [•] del [•] e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito con le imprese [•], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [•], racc. [•] del Notaio [•] di [•] (di seguito l' "**Operatore Economico/Aggiudicatario**");

FSG e **Operatore Economico/Aggiudicatario** di seguito indicati anche congiuntamente "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**".

PREMESSO CHE:

- A)** con atto n. [•] del [•], **FSG** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'esperimento del "*Concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs 36/2023, terzo e quarto capoverso, finalizzato ad individuare la miglior proposta*



progettuale dell'intervento "Ampliamento e riqualificazione del pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza";

- B)** il vincitore del Concorso, **entro [•] giorni** da specifico Ordine di servizio del RUP, doveva perfezionare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- E)** all'esito della procedura di concorso, il concorrente [•], al positivo esito delle verifiche previste dalla *lex specialis* di gara, con atto n. [•] del [•], è stato proclamato vincitore del concorso;
- F)** ai sensi del punto 9.3 del Bando di concorso "*Affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali*" l'Ente banditore si riservava di avviare la successiva fase di progettazione esecutiva relativa alla proposta progettuale vincitrice;
- G)** in questo caso, il corrispettivo e le prestazioni richieste di cui sopra venivano calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 secondo le modalità di cui all'allegato I.13 del Codice, sulla base del valore delle opere come definito dal DIP e con applicazione di un ribasso del 20%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 46, comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- H)** in data _____ il vincitore del concorso consegnava alla Stazione appaltante lo sviluppo del PFTE ed FSG procedeva alla relativa approvazione;
- I)** con determinazione n. [•] del [•] la Stazione appaltante deliberava di avvalersi della facoltà di cui al punto 9.3 del Bando di concorso e di affidare al vincitore del concorso l'incarico per **la redazione della progettazione Esecutiva della nuova opera**;
- J)** il vincitore ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da **FSG**, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii;
- K)** il **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 83, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto anche ai fini della tracciabilità ex art. 3, comma 5, della L. 136/2010, è [•];



L) il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **H58I24000710002**;

M) è dunque intenzione delle **Parti** procedere con la sottoscrizione del presente Contratto; Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le **Parti**, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le **Parti**, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente **Contratto** disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di concorso svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i **Documenti Contrattuali** formano parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del **Contratto**.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** i documenti di cui al successivo articolo 4, ancorché non allegati.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel **Contratto**, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- **Affidante e Affidatario del subcontratto**, indicano gli operatori economici che, rispettivamente, affidano, o al quale viene affidato un **Subcontratto**, a qualunque livello della subcontrattazione;
- **Aggiudicatario o Operatore Economico**, indica il soggetto e/o la persona giuridica [•] che sottoscrive il presente **Contratto**;
- **ACDat**, indica l'ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e



strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. q-bis), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- **ACDat Manager SA**, indica i soggetti che si occupano della definizione dei flussi di lavoro in relazione all'AcDat con la finalità di indirizzare e consentire al CDE Manager di impostare la struttura dell'ACDat;
- **Appalto**, indica l'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel **Contratto** e nei Documenti Contrattuali;
- **Area**, indica il luogo di esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto del presente contratto;
- **FGT o Stazione Appaltante**, indica **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza**, con sede in Monza, Via Pergolesi 33, CF/P.IVA 12698710964
- **Autorizzazioni**, indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'**Appalto**, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante;
- **Building Information Modeling (BIM)**, indica i «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti, secondo la definizione di cui all'Art. 3 dell'All. I.1, comma 1, del D.lgs. 36/2023 rubricato "Definizioni delle procedure e degli affidamenti";



- **BIM Coordinator o coordinatore dei flussi informativi di commessa**, indica la figura definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7, opera a livello di singola commessa, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitalizzati;
- **BIM Coordinator (disciplinare)**, indica il coordinatore dei flussi di modellazione informativa e di analisi della modellazione informativa in relazione ad una specifica disciplina;
- **BIM Coordinator SA**, , coincidente con la figura del RUP o da lui delegato, indica la figura che opera come responsabile della customizzazione del Capitolato Informativo della singola commessa, secondo le indicazioni fornitegli dalla struttura di BIM Management;
- **BIM Manager o gestore dei processi digitalizzati**, indica la figura definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7, si relaziona principalmente al livello dell'organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo eventualmente la supervisione o il coordinamento generale del portafoglio delle commesse in corso. Delegato dai vertici dell'organizzazione, definisce le istruzioni BIM e il modo in cui il processo di digitalizzazione impatta sull'organizzazione e sugli strumenti di lavoro;
- **BIM Manager SA**, indica il Responsabile di una struttura di BIM Management con il ruolo di gestione dei processi digitalizzati;
- **BIM Specialist od operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa**, indica la figura definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7;
- **BIM Specialist (disciplinare)**, indica l'operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa specializzato modellazione informativa di una specifica disciplina;
- **BIM Specialist SA**, indica i soggetti in possesso di competenze operative legate alla modellazione informativa secondo metodi e strumenti BIM, in relazione alla disciplina di riferimento interni o esterni alla Stazione Appaltante;



- **Capitolato Informativo**, indica il documento di cui all'art. 1, comma 8, dell'Allegato I.9 del D.Lgs. n. 36/2023, di cui agli artt. 13-ter e 32-bis dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché di cui alla norma UNI 11337, coerente con il livello della progettazione posto a base di gara, che deve essere allegato alla documentazione della procedura di affidamento di lavori, servizi di progettazione, di gestione delle opere o dell'appalto integrato e che deve, tra gli altri, contenere:
 - i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al Documento di Indirizzo della Progettazione, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento;
 - tutti gli elementi utili all'individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della Stazione Appaltante;
 - la descrizione delle specifiche relative all'ACDat.
- **CDE Manager o gestore dell'ambiente di condivisione dei dati**, indica la figura definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7 che si occupa dell'ambiente di condivisione dei dati;
- **CDE Manager SA**, indica il soggetto con competenze informatiche gestore dell'ambiente di condivisione dei dati;
- **Codice**, indica il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- **Contratto**, indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali;
- **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**: indica soggetto in possesso dei requisiti e delle abilitazioni per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l'esecuzione del cantiere;
- **Corrispettivo**, indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto;
- **Direttore dei lavori**, indica il soggetto che opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), per



l'esecuzione delle funzioni e attività di cui all'art. 114 del Codice e dell'allegato II.14 al Codice;

- **Direttore dell'esecuzione del contratto** (in seguito anche **DEC**) indica il soggetto incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile e amministrativo durante l'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 114 del Codice;
- **Direttore operativo**, indica il soggetto che collabora con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tale soggetto risponde direttamente al direttore dei lavori;
- **Documenti Contrattuali**, indica i documenti di cui all'articolo 4 del presente **Contratto**, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso;
- **Documento di Indirizzo alla Progettazione** (in seguito anche **D.I.P.**) indica il documento redatto dal RUP in osservanza di quanto previsto dall'art. 41 e dall'allegato I.7 del Codice ai sensi dell'art. 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- **Filiera dei subcontratti**, indica la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall'Operatore Economico;
- **FSG - Stazione Appaltante**, indica **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza**, con sede in [•], [•], CF/P.IVA [•], R.E.A. n. [•];
- **Forza Maggiore**, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente impreveduto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano **FSG**, **l'Operatore Economico**, ovvero subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del



Contratto; (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili a **FSG**, all'**Operatore Economico** o subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del **Contratto**; (7) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;

- **Gruppo di Lavoro** indica il gruppo di lavoro costituito dall'**Operatore Economico**, come prescritto dai documenti di gara;
- **Modello informativo**, indica l'insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. q-sexies), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla UNI-EN-ISO 19650 e dalle norme della serie UNI 11337;
- **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'**Operatore Economico** durante la parte competitiva del concorso di progettazione, in conformità alle previsioni della documentazione di gara;
- **Offerta per la Gestione Informativa (oGI)**: indica il documento redatto dall'Operatore Economico per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'All. I.9, Art. 1, comma 10, lett. b) D.lgs. 36/2023 che, in risposta ai requisiti informativi del Capitolato Informativo (CI), struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;
- **Patto di Integrità in materia di appalti pubblici** indica il "*Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale*" approvato



con D.G.R. n. XII/3599 del 16 dicembre 2024 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3, del 15 gennaio 2025);

- **Piano per la Gestione Informativa (pGI)**: Documento redatto dall'Aggiudicatario sulla base dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI) ai sensi dell'All. I.9, Art. 1, comma 10, lett. c) D.lgs. 36/2023, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto;
- **Primo Livello e livelli dei Subcontratti**, indica il primo livello dei **Subcontratti** affidati dall'**Operatore Economico/Aggiudicatario** ad altri Operatori economici, i quali a loro volta possono affidare dei **Subcontratti** ad altri Operatori economici determinando il secondo livello, e così di seguito per i livelli successivi;
- **Progettisti**, indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto;
- **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica** (in seguito anche: **P-F-T-E**), indica il progetto di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del Codice;
- **Progetto Esecutivo**, (in seguito anche: **PE**) indica il progetto di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del Codice;
- **Progetto**, indica l'insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da realizzare. Il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo;
- **Referente dell'Operatore Economico**, indica il soggetto designato dall'**Operatore Economico** con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo stesso designata;
- **Responsabile di procedimento per la fase**, soggetto inserito nel modello organizzativo individuato dalla stazione appaltante e responsabile per specifiche fasi. È comunque soggetto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;



- **Responsabile Unico del Progetto**, (in seguito anche: **RUP**) indica il soggetto, nominato da **FSG**, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'allegato I.2 al Codice;
- **Subaffidamento** indica un subcontratto, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, avente ad oggetto le attività di cui all'art. 1, co. 53 della Legge 6 novembre 2011 n. 190;
- **Subappalto**, indica un contratto rientrante nella definizione di cui all'art. 119, co. 2;
- **Subcontratto**, indica il contratto che l'Operatore economico/Aggiudicatario/Affidante o un subcontraente (Affidante), a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico (Affidatario) per l'esecuzione del Contratto, inquadrato ex terz'ultimo periodo dell'art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;
- **Trasparenza & Tracciabilità**, indica le clausole con le quali la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza nell'ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei subcontratti.

3. OGGETTO

3.1. FSG affida all'**Operatore Economico**, che accetta per il prezzo convenuto, come meglio dettagliato al successivo punto **5.1.** (CORRISPETTIVO) senza riserva alcuna, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, dei servizi di progettazione, con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, comprensivi di eventuali rilievi, ispezioni e indagini geognostiche e ambientali integrative, come specificati nell'allegato I.7 al Codice, ai sensi dell'art. 41, dell'intervento di "*Ampliamento e riqualificazione del pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza*".

In particolare, l'oggetto del contratto comprende le seguenti attività:

- la Progettazione Esecutiva (PE);
- attività di gestione informativa digitale da eseguirsi secondo quanto indicato nel Piano di Gestione Informativa di cui al successivo articolo 12.5 ("pGI")

3.2. Il Progetto dovrà in ogni caso risultare conforme alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia, anche se entrata in vigore nel corso



del rapporto contrattuale.

3.3. L'**Operatore Economico** è tenuto a eseguire e ultimare il **Progetto** in proprio, con mezzi e organizzazione propri, e potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal presente contratto e dal disciplinare di gara.

3.4. Il **Progetto** dovrà essere eseguito dall'**Operatore Economico** in osservanza e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente **Contratto**, nei **Documenti Contrattuali** ivi compresi quelli inerenti alla gestione informativa digitale BIM e della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del **Contratto** medesimo.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del **Contratto** e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione a ogni attività connessa all'esecuzione delle prestazioni, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente **Contratto**:

a) Documenti Normativi

- (i) *“Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale”* approvato con D.G.R. n. XII/3599 del 16 dicembre 2024 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3, del 15 gennaio 2025);

b) Documenti di concorso

- (ii) Bando di concorso;
- (iii) Documentazione tecnica:
 - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) con la seguente documentazione di supporto:
 - Titoli autorizzativi (permessi, assensi ed atti abilitanti);
 - Atto di validazione e approvazione del PFTE;
 - Capitolato Informativo BIM;
 - Capitolato di Project Control



(iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sulla piattaforma telematica “*concorsiAWN*” accessibile al link [https://www.concorsiawn.it/_____](https://www.concorsiawn.it/)

(v) Parcella "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016".

c) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

- (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;
- (ii) Garanzia definitiva e Polizza assicurativa professionale prestata dall'**Operatore Economico**/Aggiudicatario;
- (iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (*ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo*).

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente **Contratto** e quelle contenute nei **Documenti Contrattuali**, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei **Documenti Contrattuali**, sarà attuata la procedura di cui al successivo art. 20.1 ai fini interpretativi.

4.3. In caso di discordanza, le parti del Capitolato Informativo che disciplinano le tematiche digitali, i processi informativi, la strumentazione hardware e software e la modellazione informativa BIM prevalgono, per questi aspetti, sugli altri documenti di gara.

4.4. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel **Contratto** e nei **Documenti Contrattuali** vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il **Corrispettivo** è convenuto, in modo omnicomprendente, fisso e invariabile, in:

- **Euro [●]**, per l'attività di *Progettazione di Esecutiva (PE)*.

Il suddetto importo è stato calcolato sul valore delle opere quale risultante dal Documento di Indirizzo alla progettazione a base della procedura di concorso, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo le modalità di cui all'allegato I.13 del Codice.



A tale importo, come sopra calcolato, è stato applicato un ribasso pari al 20% o ulteriore ribasso offerto dal vincitore a seguito di procedura negoziata.

Sono pari a **Euro 0** i costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,

5.2. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla corretta esecuzione delle prestazioni, ivi comprese quelle inerenti alla gestione informativa digitale BIM, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del **Contratto** e di tutti i **Documenti Contrattuali**.

La Stazione appaltante, con il pagamento del corrispettivo relativo alla fase progettuale, assume la proprietà del progetto, fatta salva la proprietà intellettuale e i diritti di copyright i quali rimangono in capo all'Operatore Economico secondo le disposizioni di legge in merito ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale.

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

5.3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

5.4. Nell'ipotesi di revisione prezzi prevista al precedente comma il RUP procederà alla relativa istruttoria provvedendo a formulare la proposta di un nuovo accordo.

5.5. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

OPZIONI:

5.6. Ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si



renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni originariamente previste e non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5.7. Ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario prorogare la durata delle prestazioni, l'Operatore economico è tenuto a eseguire le stesse ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui al precedente articolo **5.1** (CORRISPETTIVO), verrà corrisposto secondo le modalità e le condizioni di seguito previste:

- il **20%** del Corrispettivo riferito alle suddette attività, pari ad Euro ____ contestuale alla firma del contratto;
- il **60%** del Corrispettivo riferito alle suddette attività, pari ad Euro ____ alla consegna da parte dell'**Operatore Economico** del **Progetto Esecutivo (PE)** alla Stazione Appaltante;
- il **20%** del Corrispettivo riferito alle suddette attività, pari ad Euro ____ a seguito della comunicazione all'**Operatore Economico** dell'avvenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante del PE.

6.2. Il **RUP** provvederà a emettere i relativi certificati di pagamento nei termini previsti dall'art. 125 co 5 del D.Lgs. 36/2023.

6.3. Si procederà al pagamento nel termine di **30 giorni** dalla data di adozione del SAL, ai sensi dell'art. 125 co. 6 del D.Lgs. 36/2023.

6.4. L'emissione di detti certificati è subordinata alla verifica del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'**Operatore Economico** e degli eventuali subappaltatori.

6.5. Ai sensi dell'art. 125, co. 5 del Codice, l'**Operatore Economico** emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. In caso di ingiustificato ritardo



nell'adozione del CDP, l'esecutore può comunque emettere fattura.

6.6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6.7. Fuori dai casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori. A tal riguardo, è fatto obbligo all'**Operatore Economico** di trasmettere, entro **20** giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate. L'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine prescritto legittimerà **FSG** a ritenere l'**Operatore Economico** inadempiente verso il subappaltatore e, conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di quest'ultimo.

6.8. Nei casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, qualora **FSG** corrisponda direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all'**Operatore Economico**, quest'ultimo, insieme alla propria fattura, dovrà trasmettere anche le fatture dei subappaltatori accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per **FSG**.

6.9. Ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice, con riferimento ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del settimo periodo del comma 2, la stazione appaltante corrisponde l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

6.10. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'**Operatore Economico** o dell'eventuale subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Per effetto della medesima norma, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute



a personale dipendente dell'**Operatore Economico** o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'**Operatore Economico**, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'**Operatore Economico** affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

6.11. All'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 125, co. 7 del Codice e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di **trenta** giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

6.12. I pagamenti sono altresì subordinati alla dichiarazione di non inadempienza rilasciata da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia.

6.13. Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" **FSG** ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di **FSG** è [•].

6.14. L'**Operatore Economico** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

6.15. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'**Operatore Economico** consegna a **FSG** il documento di cui al precedente punto **4.1. lett. d)** (DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i



dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

6.16. L'**Operatore Economico** si obbliga a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

6.17. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui al successivo articolo **18** (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente **Contratto**.

6.18. L'**Operatore Economico** si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne FSG, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'**Operatore Economico**.

6.19. L'**Operatore Economico** si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne **FSG** da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) del D.Lgs. 81/2008, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'**Operatore Economico**, avente a oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con **FSG**.

6.20. *In caso di raggruppamenti temporanei* di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse



elettronicamente dalle mandanti e inviate a **FSG**.

6.21. *In conformità con quanto disposto dall'atto costitutivo*, ai sensi dell'art. 68, co. 6 del Codice, i pagamenti saranno effettuati alla mandataria o, in alternativa, ai singoli membri del raggruppamento contemporaneamente. Nella prima ipotesi, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti ed è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei compensi dovuti alle stesse.

7. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

7.1. L'**Operatore Economico** assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione delle attività e di tutti gli altri oneri previsti nel presente **Contratto** e nei Documenti Contrattuali, secondo quanto altresì previsto dall'Allegato I.7 del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023.

7.2. L'**Operatore Economico** è responsabile civilmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente **Contratto** e per tutti i danni che dovessero verificarsi nell'esecuzione delle prestazioni, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

7.3. L'**Operatore Economico** conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e specifiche competenze per l'espletamento delle attività oggetto del **Contratto**, che si obbliga a eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate.

7.4. L'**Operatore Economico** si obbliga al rispetto delle leggi e dei regolamenti e dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente **Contratto**, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria e si assume ogni responsabilità per danni e infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo **FSG** da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.



7.5. L'**Operatore Economico**, con la sottoscrizione del presente **Contratto**, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare e a far rispettare le disposizioni di cui al "*Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali*" a tutte le eventuali imprese subappaltatrici e affidatarie, nonché a tutti i fornitori e prestatori di servizi.

7.6. L'**Operatore Economico** si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'**Operatore Economico** si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

7.7. L'**Operatore Economico** si obbliga, con la sottoscrizione del presente **Contratto**, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione del **Contratto** nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad **FSG** la formalizzazione di tale denuncia.

7.8. L'**Operatore Economico** si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP).

7.10. L'**Operatore Economico** ha l'obbligo di eseguire l'incarico, per tutta la durata dell'appalto, nelle persone nel seguito indicate:



- Il ruolo di Responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie discipline sarà assunto da: [•]
- Il ruolo di responsabile della progettazione strutturale e antisismica sarà assunto da: [•]
- Il ruolo di responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali, impianti idrici e meccanici sarà assunto da: [•]
- Il ruolo di responsabile progettazione antincendio sarà assunto da [•]
- Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sarà assunto da: [•]
- Il ruolo di BIM manager sarà assunto da [•]
- Il ruolo di BIM coordinator sarà assunto da [•]
- Il ruolo di BIM coordinator delle singole discipline specialistiche sarà assunto da [•] (per ogni disciplina individuata in fase di offerta)
- Il ruolo di CDE manager sarà assunto da [•]
- Il giovane professionista sarà [•]

nonché avvalendosi degli ulteriori professionisti nominativamente indicati e facenti parte del gruppo di lavoro come indicato in sede di offerta.

L'**Operatore Economico** è altresì tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura informativa descritta nell'Offerta di Gestione Informativa e ad impiegare nella realizzazione della gestione informativa digitale BIM tutte le figure professionali indicate nella medesima Offerta di Gestione Informativa.

7.11. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di **FSG**, l'**Operatore Economico** ha la facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro e/o i nominativi dei soggetti indicati in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate all'interno del Gruppo di Lavoro, ad **FSG** è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all'intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il **Contratto** ai sensi del successivo articolo **18** (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

7.12. **FSG** ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti



e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale sopravvenuta del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**, ivi comprese quelli inerenti alla gestione informativa digitale BIM, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'**Operatore Economico** possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti di **FSG**; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'**Operatore Economico** dovrà procedere alla medesima entro **10** giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di **FSG**.

In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti professionali non inferiori a quello sostituito.

7.13. L'**Operatore Economico** ha l'obbligo di comunicare a **FSG** ogni evento che possa aver determinato la perdita dell'idoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto** nel termine perentorio di dieci giorni dal verificarsi delle stesse.

7.14. In caso di omessa comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dell'idoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**, o in caso di mancata sostituzione del personale come da richiesta, **FSG** procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, ovvero alla risoluzione di diritto del presente contratto.

8. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

8.1. L'**Operatore Economico** potrà avvalersi di subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni nel rispetto dell'art. 119 del Codice, della legge n. 136/2010.

Il subappalto deve essere autorizzato da **FSG**.

8.2. Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire; non devono sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice (in tal caso, previa autorizzazione dell'amministrazione, l'aggiudicatario potrà sostituire il subappaltatore); devono essere stati indicati, all'atto dell'offerta, le prestazioni o i servizi, che si intendono subappaltare.

8.3. Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico



L'Operatore Economico:

- è responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione in solido con il **subappaltatore**;
- è responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il **Subappaltatore**;
- è responsabile in solido con il **Subappaltatore** per l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi;
- è responsabile in solido col **Subappaltatore** per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto;

8.4. Obblighi del Subappaltatore

Il Subappaltatore:

- è responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni in solido con il contraente principale;
- è responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il contraente principale;
- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantisce il contraente principale;
- è responsabile in solido con il contraente principale per gli obblighi di sicurezza.

8.5. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo.

8.6. I **Subcontratti** non costituenti subappalto di cui al terzultimo periodo dell'art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 sono soggetti all'obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante nei termini ivi indicati e al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010.

8.7. I **Subaffidamenti** sono soggetti al nulla osta della S.A., rilasciato a seguito di verifica in ordine all'iscrizione alla "white list" di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e alla verifica circa l'assunzione degli obblighi per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010;



8.8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. d) del Codice, e nei limiti di cui alla documentazione di gara, la cessione del contratto è nulla, così come è nullo qualsiasi accordo che preveda l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

9. GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

9.1. Contestualmente alla stipula del presente **Contratto** l'**Operatore Economico** ha consegnato a **FSG**, la cauzione garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto ivi previsto, rilasciata da **[•] – n. [•]** per un importo di **Euro [•]**, pari al 10% dell'importo contrattuale e nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare di gara.

9.2. L'**Operatore Economico** si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze dell'**Operatore Economico** stesso. L'integrazione della garanzia deve avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua escussione.

9.3. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, **FSG** invierà formale richiesta a mezzo posta certificata. Ove anche a seguito di tale richiesta l'**Operatore Economico** dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere con riserva di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.1456 cod. civ.

9.4. **Le Parti** danno inoltre atto che l'**Operatore Economico** ha consegnato a **FSG**, contestualmente alla stipula del presente **Contratto**, polizza/copertura contro i rischi professionali emessa da valida fino a con un massimale di La polizza copre errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione e/o direzione lavori e di responsabile della sicurezza e si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti ed è corredata da una dichiarazione dell'**Operatore Economico** che si impegna a garantire la durata della copertura assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

9.5. L'**Operatore Economico** si impegna al rinnovo di tale polizza durante tutto il periodo di



durata del Contratto. In caso di omesso rinnovo della polizza, **FSG** si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.1456 cod. civ. e si determineranno le conseguenze di cui all'articolo **18** (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente **Contratto**.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'**Operatore Economico**.

9.6. (se l'**Operatore Economico** è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) la garanzia definitiva deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Ogni componente del raggruppamento, invece, deve presentare la propria polizza a copertura dei rischi professionali.

- [●] stipulata con la compagnia [●], n. [●], con massimale pari ad **Euro** [●];
- [●] stipulata con la compagnia [●], n. [●], con massimale pari ad **Euro** [●];
- [●] stipulata con la compagnia [●], n. [●], con massimale pari ad **Euro** [●];

9.7. Resta in ogni caso inteso che l'**Operatore Economico**, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a **FSG**, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di **FSG** per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

9.8. Le garanzie fideiussorie richieste devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. DURATA DEL CONTRATTO

10.1. Il **Contratto** decorre dalla data di emissione di Specifico Ordine di Servizio da parte del Responsabile Unico del Progetto e termina con l'approvazione del PE da parte della Stazione Appaltante.

10.2. il **Contratto** ha durata complessiva pari a **60 giorni** naturali e consecutivi, fermi restando i termini di cui al punto 12.5.1.

10.3. L'**Operatore Economico** non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione dell'appalto e all'eventuale slittamento del termine di inizio della predetta



attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione della stessa.

10.4. Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all'**Operatore Economico** e non derivanti da ritardi nelle verifiche con gli enti competenti tempestivamente segnalati dall'**Operatore Economico** a **FSG** a mezzo PEC, determinano l'applicazione delle penali previste al successivo articolo (PENALI) **11.**, salvo il diritto di **FSG** alla risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) **18.**

10.5. L'**Operatore Economico** è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto anche in caso di frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione dell'appalto e/o di eventuale slittamento del termine di inizio delle attività, anche qualora tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle stesse.

10.6. I ritardi nell'esecuzione delle attività imputabili all'**Operatore Economico** determinano l'applicazione delle penali previste al successivo articolo (PENALI) **11.**, salvo il diritto di **FSG** alla risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) **18.**

10.7. La sospensione unilaterale delle attività da parte dell'**Operatore Economico**, a causa di divergenze con **FSG** o per qualsiasi altra causa, protratta per oltre 10 giorni naturali e consecutivi determinerà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11, salvo il diritto di **FSG** alla risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) **18.**

11. PENALI

11.1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni professionali, **FSG** addebiterà all'**Operatore Economico** le penali previste ai sensi dell'art. 126 del Codice.

11.2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

11.3. In caso di ritardo nella consegna da parte dell'**Operatore Economico** del pGI - elaborato ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 12.5.1 - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per



la consegna, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna del pGI salvo che il ritardo non superi i 30 giorni naturali e consecutivi. Nel caso in cui il ritardo nella consegna del pGI superi il predetto termine si applicano le disposizioni del successivo articolo 18.

11.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti da **FSG** a causa dei ritardi, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto come da successivo art. 18.

11.5. La penale verrà notificata all'**Operatore Economico**, previa contestazione scritta da parte del **Responsabile Unico del Progetto** e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per **FSG**, in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, escutendola in tutto o in parte.

11.6. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà da **FSG** trattenuto all'atto dell'autorizzazione, da parte del **RUP**, al primo pagamento della fattura emessa dopo il ritardo che le ha generate per l'importo corrispondente alla penale.

11.7. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al **10% (dieci percento)** dell'importo del **Contratto**, **FSG** potrà risolvere il **Contratto**, ai sensi del successivo articolo **18 (RISOLUZIONE)** e rifiutare le prestazioni con ogni connessa conseguenza.

11.8. Resta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

12.1. Sviluppo della progettazione

12.1.1 Salvo quanto previsto dall'articolo **12.2.4 (VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE)**, l'**Operatore Economico** è tenuto ad introdurre nel **Progetto**, anche se già elaborato e presentato, aggiornando contestualmente anche i relativi modelli BIM di cui al Capitolato Informativo e all'Offerta di Gestione Informativa, tutte le modifiche richieste da **FSG** che siano rivolte all'ottimizzazione del **Progetto** e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi



comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli Enti Erogatori, senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo **12.3.1** (VARIANTI - RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA PARTE DI FSG) Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione delle opere da progettare.

12.1.2 Le **Parti** si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell'attività oggetto del presente **Contratto**, impegnandosi sin d'ora a concordare, entro **5** giorni dalla data di sottoscrizione del **Contratto**, un calendario di incontri periodici con cadenza settimanale.

12.1.3 Agli incontri dei quali verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, dovranno essere presenti:

- per **FSG**: il Responsabile Unico del Progetto, ovvero un soggetto da quest'ultimo delegato, nonché i tecnici di **FSG** che il Responsabile Unico del **Progetto** ritenga di volta in volta di convocare;
- per l'**Operatore Economico**: il coordinatore del Gruppo di lavoro, il BIM Coordinator, o/e altro soggetto all'uopo individuato dall'**Operatore Economico** nonché i collaboratori di questi che secondo opportunità **FSG** gli chieda, volta per volta, di far partecipare alle singole riunioni.

12.1.4 L'**Operatore Economico** dovrà inoltre fornire a **FSG** l'assistenza tecnica e amministrativa e tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, assensi ed atti abilitanti comunque denominati da parte degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro procedimento amministrativo previsto o valutato opportuno da **FSG** per la realizzazione dell'intervento. Nel caso di conferenza di servizi, l'**Operatore Economico** dovrà inoltre assistere **FSG** durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime sedute.

12.1.5 L'**Operatore Economico** dovrà inoltre fornire a **FSG** supporto nell'ottenimento dei titoli autorizzativi ai fini del successivo sviluppo e realizzazione dell'opera.



12.1.6 Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è comunque ricompreso nel Corrispettivo di cui all'articolo 5.

12.2. Validazione e approvazione della Progettazione

12.2.1 FSG, tramite il Responsabile Unico del **Progetto** e con l'assistenza dei soggetti all'uopo incaricati, procederà sia all'attività di Monitoraggio della progettazione, sia all'attività di verifica/validazione della documentazione che sarà elaborata in relazione alla fase progettuale, ai sensi del Codice e con riferimento ai contenuti informativi in forza di quanto previsto dal Capitolato Informativo.

12.2.2 La verifica del **Progetto** sarà effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 42 del Codice e dell'Allegato I.7.

12.2.3 Una volta completata l'attività di verifica, il Progetto Esecutivo sarà sottoposto alla finale approvazione di **FSG** ai sensi dell'art. 38 del Codice. **FSG** concluderà le attività di approvazione di propria competenza entro **15** giorni dalla conclusione delle attività di verifica.

12.2.4 Qualora **FSG** ritenesse che il Progetto consegnato ai fini della verifica non risponda, o non risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo **12.2.2**, inviterà l'**Operatore Economico** a formulare le proprie controdeduzioni alle osservazioni contenute nei Rapporti di Verifica e ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine non inferiore a **7** giorni. Conseguentemente, nel caso di specie, si intenderanno prorogati i termini di cui al precedente articolo **12.2.3**. in conformità al predetto termine.

12.2.5 Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 12.2.4 gli elaborati ed i modelli informativi oggetto della procedura di verifica si considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui all'articolo **11** (PENALI). A tal fine, per il periodo intercorrente tra il termine fissato nel medesimo articolo **11** (PENALI). e la data di presentazione dei nuovi elaborati come richiesti da **FSG**, sarà applicato il periodo massimo di franchigia previsto da tale articolo.



12.2.6 Qualora l'**Operatore Economico** non provveda ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie come richieste da **FSG** di cui all'articolo **12.2.4**, tale condotta sarà causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e produrrà gli effetti di cui all'articolo **18** (RISOLUZIONE), del presente **Contratto**.

12.2.7 L'eventuale attività progettuale di cui ai precedenti punti non darà luogo in nessun caso a maggiori compensi se imputabile all'**Operatore Economico**.

12.3. Varianti in corso d'opera

12.3.1 L'introduzione di varianti in corso d'opera è ammessa nei soli casi previsti dal Codice.

12.4 Elaborati

12.4.1 Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascuna fase, fermo restando il caricamento nella ACDat, l'**Operatore Economico** consegnerà n. 1 chiavetta USB contenente la documentazione in formato PDF (firmato digitalmente) e nei relativi formati nativi editabili e n. 1 copia cartacea, debitamente timbrata e firmata, secondo le specifiche disposizioni impartite da **FSG**

12.4.2 Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel Corrispettivo di cui all'articolo **5**.

12.4.3 Eventuali copie supplementari verranno predisposte dall' **Operatore Economico** su richiesta di **FSG**, salvo rimborso a piè di lista delle sole spese vive di riproduzione a carico di **FSG**.

12.5 Piano di gestione informativa (pGI)

12.5.1 Entro **30** giorni dalla sottoscrizione del Contratto l'**Operatore Economico** consegnerà alla Stazione Appaltante, per approvazione, la prima stesura del Piano di Gestione Informativa sulla base dell'Offerta di Gestione Informativa.

12.5.2 Il Piano di Gestione Informativa dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni del Capitolato Informativo e recepire i contenuti dell'Offerta per la Gestione Informativa accettati dalla Stazione Appaltante. Sarà onere dell'**Operatore Economico** chiedere alla Stazione Appaltante, mediante apposita comunicazione scritta, le indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di



quest'ultima, necessarie ai fini del completamento del pGI da parte dell'**Operatore Economico**. L'**Operatore Economico** dovrà richiedere dette indicazioni in tempo utile per la consegna del pGI nel termine di cui al precedente capoverso. Al fine del corretto soddisfacimento delle esigenze legate alla corretta esecuzione dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante convocare apposite riunioni con l'**Operatore Economico** per l'esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse le indicazioni di sua competenza.

12.5.3 La Stazione Appaltante provvede a verificare e potrà prescrivere le integrazioni e/o modifiche al pGI presentato che riterrà necessarie. L' **Operatore Economico** è tenuto ad apportare le modiche ed integrazioni richieste entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dalla Stazione Appaltante. Dalla nuova consegna effettuata dall' **Operatore Economico**, decorre, per la rimanente parte, il termine per verifica-approvazione del pGI. In ogni caso, da tale data di consegna, sono attribuiti alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni per l'approvazione del pGI.

12.5.4 La Stazione Appaltante può seguire la redazione del pGI per verificarne la corretta elaborazione, convocando apposite riunioni con l'**Operatore Economico**. Ove la Stazione Appaltante riscontri carenze o inosservanze, ne darà avviso all'Appaltatore, impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, cui l'**Operatore Economico** dovrà attenersi.

12.5.5 Il pGI potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del contratto, su richiesta della Stazione Appaltante e/o su proposta dell'**Operatore Economico** se condivisa dalla Stazione Appaltante. Troveranno in tal caso applicazione, per la consegna e approvazione dell'aggiornamento del pGI, le disposizioni di cui ai precedenti commi. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni per la gestione digitale della costruzione mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nel rispetto ed in scrupolosa attuazione delle disposizioni del Capitolato Informativo e del pGI approvato dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanze tra il Capitolato Informativo ed il pGI, prevalgono le disposizioni



del Capitolato Informativo.

13. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

13.1. Non è previsto il Collegio Consultivo Tecnico per il presente Contratto di Servizi.

14. RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

14.1. Le **Parti** danno atto che:

a) il Responsabile Unico del Progetto è: [●]

c/o [●]

Tel. [●] - email: [●]

b) Il referente dell'**Operatore Economico** è: [●]

c/o [●]

Tel. [●] – email: [●]

14.2. Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo posta elettronica certificata, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del **Referente dell'Operatore Economico** dovrà essere preventivamente autorizzata da **FSG**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

14.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del **Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2

14.4. **FSG** dà atto che il **Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)**, al quale sono conferite tutte le funzioni a norma del Codice e del D.M. 49/2018, sarà nominato prima dell'avvio dei servizi e comunicato formalmente all'**Operatore Economico**.

15. MODIFICHE AL CONTRATTO

15.1. Qualsiasi modifica o integrazione del **Contratto** e dei **Documenti Contrattuali** dovrà intervenire, d'accordo tra le **Parti**, in forma scritta.



16. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

16.1. È vietata la cessione del **Contratto**.

16.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 del **Codice**.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, FSG si riserva la facoltà di rifiutare le cessioni di crediti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta ferma la facoltà di FSG di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

16.3. L'**Operatore Economico**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (**CUP**), il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato.

16.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti al presente **Contratto**, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi a **FSG**.

16.5. L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il **CUP** ed il **CIG**.

17 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE

17.1 Sospensione temporanea dell'efficacia del Contratto

17.1.1 È facoltà di **FSG**, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione, l'esecuzione del servizio

17.1.2 La sospensione verrà comunicata all'**Operatore Economico** a mezzo posta elettronica certificata e avrà effetto a far data dalla ricezione da parte dell'**Operatore Economico**.

17.1.3 A seguito della sospensione l'**Operatore Economico** avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.



17.1.4 Resta inteso che durante il periodo di sospensione l'**Operatore Economico** non avrà diritto ad alcun compenso né a indennizzo alcuno.

17.1.5 Qualora il servizio venga interrotto o sospeso per cause non imputabili all'**Operatore Economico**, per un arco temporale non inferiore a 12 mesi consecutivi, l'**Operatore Economico** potrà univocamente recedere dal Contratto medesimo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di FSG. fatto salvo l'onorario maturato per le prestazioni richieste e già svolte. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente punto, l'**Operatore Economico** rimarrà vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito.

17.2 Forza Maggiore

17.2.1 Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'articolo 2 del presente Contratto, l'**Operatore Economico**, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento - comunicazione al **RUP** indicando:

- a) la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b) i rimedi che intende attivare.

17.2.2 Le Parti verificheranno successivamente con redazione di apposito verbale dette circostanze e individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

17.2.3 In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire e adempiere;
- c) porre in essere ogni possibile attività al fine di controllare o far cessare l'evento;
- d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del



Contratto;

- e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di controllare o far cessare l'evento e recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto e mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.

17.2.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'**Operatore Economico** avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1. Ferme restando le ipotesi e le modalità di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, **FSG** avrà diritto di risolvere il **Contratto**, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni qualora l'**Operatore Economico** diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;
- b) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui all'art. **6.13** del presente contratto e della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
- c) modifica non previamente ed espressamente autorizzata da **FSG**, della composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta;
- d) omessa comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dell'idoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, o in caso di mancata sostituzione del personale come da richiesta di **FSG**;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'**Appalto**.



- f) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della cauzione o della polizza assicurativa.
- g) conseguimento di un ritardo comportante l'applicazione di penali - ai sensi del precedente articolo **11** (PENALI) - di un ammontare superiore al **10%** del **Corrispettivo** netto contrattuale;
- h) qualora l'**Operatore Economico** si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- i) qualora l'**Operatore Economico**, a causa di divergenze con **FSG** o per qualsiasi altra causa, sospenda l'espletamento dell'incarico per oltre **10** giorni naturali e consecutivi;
- j) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'**Appalto**, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011;

18.2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra richiamate il **Contratto** s'intenderà risolto di diritto non appena **FSG** avrà dichiarato all'**Operatore Economico**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata entro **10** giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa stabilita a esclusivo beneficio di **FSG**.

18.3. Nel caso di risoluzione del **Contratto** per inadempimento dell'**Operatore Economico**, verrà riconosciuto a quest'ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da **FSG**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad **FSG** dallo scioglimento del **Contratto** (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da **FSG** medesima.

18.4. Qualora l'**Operatore Economico** non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal **Contratto**, **FSG**, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di **15** giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da **FSG** medesima, dando al contempo espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il **Contratto** s'intenderà senz'altro risolto.



18.5. Rimane comunque salva la facoltà per **FSG** di chiedere la risoluzione giudiziale del **Contratto** per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell'**Operatore Economico**.

18.6. In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, l'**Operatore Economico** sarà tenuto a risarcire a **FSG** (e agli eventuali Enti committenti) tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri derivanti fatto salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente all'articolo **11** (PENALI) qualora nel frattempo maturate.

18.7. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile all'**Operatore Economico**, così come in ogni altro caso di cessazione anticipata dal contratto, la Stazione Appaltante manterrà la proprietà dei modelli condivisi in ACDat e consegnati. La Stazione Appaltante potrà utilizzare quanto prodotto dall'**Operatore Economico** in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Informativo.

19. RECESSO

19.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà di **FSG** recedere dal **Contratto** ex art. 123 del Codice; tale facoltà verrà esercitata mediante una formale comunicazione per iscritto all'**Operatore Economico** da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

19.2. In caso di recesso il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1 del codice sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

20. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1. Nel caso in cui le clausole del presente contratto dovessero ingenerare dubbi interpretativi dovrà essere adottata l'interpretazione più adeguata all'espletamento dell'incarico nell'interesse di entrambe le parti.



20.2. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del **Contratto** possono essere risolte dalle **Parti** mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del **Codice**. Il Legale rappresentante *pro tempore* di **FSG** è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il **Responsabile Unico del Progetto**.

20.3. In ogni caso l'**Operatore Economico** è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di **FSG**, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'**Appalto** e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1. La presente Informativa è resa da **FSG** in qualità di titolare del trattamento dei dati (di seguito, anche solo "Titolare"), ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito, anche solo "Regolamento") e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con l'obiettivo di fornire informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti all'interessato al trattamento dei dati ("di seguito, "Interessato").

21.2. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

21.3. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dallo stesso.

21.4. La base giuridica individuata per il trattamento in oggetto è l'esecuzione di un



contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera (b), del Regolamento. Il rifiuto dell'Interessato nel comunicare i propri dati personali comporterà, di fatto, l'impossibilità per il Titolare di proseguire all'instaurazione del rapporto contrattuale.

21.5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque sottoposti alla sua autorità. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita. Delle società che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (di seguito, anche solo "Responsabili") ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è disponibile un elenco presso la Sede del Titolare.

21.6. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l'esecuzione del Contratto, gli stessi saranno trattati mediante supporti cartacei e con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e conservati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione. **21.7.** Si informa che gli Interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali. Inoltre, gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento ovvero il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante.

21.7. È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail: **[•]**.

21.8. Titolare del trattamento dei dati personali è **FSG**, con sede in **[•]**. L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per l'esercizio dei diritti sopradescritti inviando comunicazione a mezzo posta raccomandata all'indirizzo **[•]** o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica **[•]**



22. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/02001 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.

22.1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che FSG ha implementato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 adottando il Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale (di seguito, anche il "Modello 231"), pubblicato all'indirizzo [●] nella sezione [●], che dichiara di aver visionato e conoscere.

22.2. L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che FSG ha adottato un Codice Etico e di Comportamento pubblicato all'indirizzo [●] nella sezione [●], che dichiara di aver visionato e conoscere.

22.3. Di conseguenza l'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali ivi assunte nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento di FSG, che il medesimo dichiara di condividere e a cui si impegna a conformare i propri comportamenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rese in favore, in nome e/o per conto di FSG.

22.4. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Contratto potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di FSG di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge.

23. INCOMPATIBILITÀ

23.1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la stipula avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

23.2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.



24. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA EX LEGGE 190/2012 E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA

24.1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT"), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da FSG, pubblicato sul sito istituzionale della stessa , e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti.

24.2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "*Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006 n. 30*" (di seguito "**Patto di Integrità**"), pubblicato all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>, sezione "Società Trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

24.3. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Contratto comporta nei termini di cui al D.Lgs 36/2023, la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.

25. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

25.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al **Contratto**, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'**Operatore Economico**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza

[•]

L'OPERATORE ECONOMICO



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

[•]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.